

A domanda Risponde Stefano USAI

RUP DI COMUNI NON CAPOLUOGO E AGGIUDICAZIONE CONTRATTI PNRR

*9 giugno 2022
dalle ore 15.00 alle ore 16.00*

Parere ANAC
n. 13/2022
(funzione
consultiva)

- Istanza: come devono essere configurate le procedure di aggiudicazione nel sottosoglia stabilite dall'articolo 1, comma 2, lett. a) e b) del DL 76/2020

Domanda consueta: Obbligo o facoltà?

Parere ANAC
n. 13/2022
(funzione
consultiva)

Nella premessa, l'autorità anticorruzione rammenta che il DL 76/2020 ha introdotto rilevanti semplificazioni in materia di appalti <<finalizzate ad incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché a fronteggiare le ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19>>.

Più nel dettaglio, nel parere si rammenta che il decreto semplificazioni ha introdotto una <<nuova disciplina>> in deroga alle previsioni dell'art. 36, comma 2, del Codice, <<per i contratti di valore inferiore alle soglie di cui all'art. 35 d.lgs. 50/2016, applicabile ai contratti per i quali la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente, sia adottato entro il 30 giugno 2023>>.

Parere ANAC
n. 13/2022
(funzione
consultiva)

- Questa nuova disciplina, e nel parere lo si rimarca senza indugio, ha introdotto <<un regime semplificato per l'affidamento dei contratti pubblici sotto-soglia>> parziale e temporaneo.

Parere ANAC
n. 13/2022
(funzione
consultiva)

In ambito sottosoglia comunitario, e quindi con riferimento all'articolo 1 del DL 76/2020 (come ora ricalibrato dal DL 77/2021), si può sostenere – **e**

sono parole dell'autorità

anticorruzione - che il legislatore abbia **espresso una scelta consapevole privilegiando tempestività e celerità della procedura di affidamento.**

Più nel dettaglio, nel parere si legge che tale scelta risulta espressa a favore <<della rapidità dell'erogazione delle risorse pubbliche per sostenere l'economia in un periodo emergenziale>> .

Parere ANAC n. 13/2022 (funzione consultiva)

- La deroga, pertanto, viene **intesa nella sua massima intensità quasi a generare**, piuttosto, una sorta di **congelamento** delle norme derogabili.
- Dalla puntualizzazione in parola, ovvero che non si è in presenza, con il nuovo apparato normativo, di norme facoltative, il parere rimarca che le disposizioni previste dai decreti semplificazione **<<trovano applicazione per tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture, inclusi i servizi di progettazione, per i quali la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023>>**.

Viene, pertanto, confermata la posizione dell'ufficio di supporto legale del MIMS, con l'ovvia conseguenza che, in caso di scostamento, **il RUP, che propone la procedura di affidamento se non ha poteri a valenza esterna, deve comunque adeguatamente motivare la scelta di una procedura maggiormente articolata rispetto alla scelta <<consapevole>> espressa dal legislatore.**

Parere ANAC n. 13/2022 (funzione consultiva)

Tale motivazione, per salvare una coerenza minima del sistema, deve ritenersi però **non tanto a pena di illegittimità degli atti adottati (in scostamento rispetto alle previsioni emergenziali) ma con una profonda valenza interna per prevenire eventuali responsabilità del RUP in caso di ritardata aggiudicazione, rispetto ai termini previsti dal DL 76/2020, e generazione di danni erariali.**

....

Tar Abruzzo n.
158/2022

- **Determinazione Dirigenziale** n. 225 del 1° febbraio 2022, con cui lo stesso **è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento** per la costituzione del catasto stradale e sua adozione ai sensi (...) dell'art. 31 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell'art. 5 L. 241/90.

Tar Abruzzo n. 158/2022

- 2. §- Il gravame è, infatti, inammissibile per difetto di giurisdizione.
- in materia di pubblico impiego privatizzato spettano al giudice amministrativo le controversie **inerenti alla legittimità degli atti di macro-organizzazione** correlati all'esercizio di poteri autoritativi in quanto gli stessi sottendono una situazione giuridica soggettiva di interesse legittimo, **mentre sono devolute alla cognizione del giudice ordinario le controversie relative agli atti di gestione del rapporto di lavoro ai quali si correlano posizioni giuridiche di diritto soggettivo perfetto.**

Tar Abruzzo n. 158/2022

È stato infatti rimarcato in giurisprudenza che nel sistema del d.lgs. n. 165 del 2001 sono assegnati al dominio del diritto pubblico solo i procedimenti e gli atti generali (normativi e non) concernenti le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, l'individuazione degli uffici di maggiore rilevanza ed i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, nonché la determinazione delle piante organiche complessive (art. 2 comma 1 del d.lgs. n. 165/2001), mentre ogni altra determinazione relativa agli uffici, unitamente alle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, è assunta dagli organi preposti alla gestione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro (art. 5 comma 2). Questi stessi principi valgono per l'ordinamento degli enti locali ai sensi dell'art. 89 d.lgs. n. 267/2000 (in tali termini, Cons. Stato Sez. V, Sent., (ud. 16/06/2009) 15-10-2009, n. 6327).

Tar Abruzzo n.
158/2022

Ne consegue che ai sensi dell'art. 63, d.lg. n. 165 del 2001, **spetta al giudice ordinario**, in funzione di giudice del lavoro (...) ogni altra controversia in cui venga in **discussione lo sviluppo e la gestione del rapporto di pubblico impiego** in base a disposizioni di legge, di regolamento e di C.C.N.L., a partire dall'atto di assunzione e fino alla liquidazione dell'indennità di fine rapporto (ibidem, Cons. Stato Sez. V, Sent., (ud. 16/06/2009) 15-10-2009, n. 6327).

2.2.§- Ebbene, applicate le surrichiamate coordinate ermeneutiche alla fattispecie per cui è causa, rileva il Collegio che la controversia **ha per oggetto la legittimità della determinazione regionale di nomina del ricorrente a responsabile unico del procedimento per la costituzione del catasto stradale e sua adozione.**

Tar Abruzzo n. 158/2022

Nella specie, è di tutta evidenza, **che non si discorre di poteri autoritativi**, trattandosi piuttosto di una **determinazione per l'organizzazione degli uffici inerente alla gestione del rapporto di lavoro assunta dal dirigente competente con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro** ai sensi dell'art. 89, comma 6 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ovvero di un atto **concernente il funzionamento degli apparati, appartenente alla gestione dei rapporti di lavoro** (Cassazione civile, sez. un., 24 gennaio 2003, n. 1128, ma vedi anche 27 giugno 2003, n. 10288; 24 settembre 2002, n. 13918; 24 aprile 2002, n. 6041, nello stesso senso Consiglio di Stato, VI, 25 luglio 2003, n. 4282; vi, 11 maggio 2001, n. 2611) **la cui cognizione è devoluta al giudice ordinario.**

Tar Abruzzo n. 158/2022

Va, a tal proposito, richiamato **il condiviso orientamento giurisprudenziale, secondo il quale la controversia insorta avverso la determinazione di nomina del responsabile del procedimento per la realizzazione di opere pubbliche, configurandosi come atto di conferimento dell'incarico, rientra nella cognizione del giudice ordinario (TAR Puglia Bari, I, 9 luglio 2003, n. 2795).**

In definitiva, la gravata determinazione dirigenziale esula dal perimetro di cognizione del giudice amministrativo in quanto attiene ad una vicenda tutta interna alla gestione del rapporto di lavoro "privatizzato" già instaurato ed in corso e rientra, pertanto, **nell'ordinario potere gestionale della pubblica amministrazione che sfocia in atti gestionali del datore di lavoro aventi natura privatistica a fronte dei quali sono indubbiamente ravvisabili situazioni giuridiche di diritto soggettivo la cui cognizione appartiene al giudice ordinario** ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001. (TAR Abruzzo, L'Aquila, sentenza 15 luglio 2021, n. 383).

La possibilità di diluire il pagamento dell'anticipazione

- parere dell'ANAC, n. 17/2022 (funzione consultiva)
- Nel caso di specie la stazione appaltante richiedeva chiarimenti sulla possibilità **di "di erogare in più annualità l'anticipazione del prezzo, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del d.lgs. 50/2016"**.
- condizioni specifiche (per poter accedere all'anticipazione) sono:
 - a) la stipula del contratto;
 - b) l'avvio dell'esecuzione;
 - c) il rilascio della garanzia, bancaria o assicurativa.

La possibilità di diluire il pagamento dell'anticipazione

- In pratica, si puntualizza “l'erogazione dell'anticipo è strettamente legata all'esecuzione del contratto d'appalto e l'acconto altro **non è che una somma di denaro versata come anticipo sul prezzo di acquisto di un bene/erogazione di un servizio, e non certamente come una somma di denaro, slegata da una qualsiasi prestazione, che il committente presta all'appaltatore**» (Parere MIMS n. 966 del 24.6.2021)

Conclusione del parere ANAC

- “stante il chiaro tenore della norma, non appare consentito alla stazione appaltante non riconoscere l’anticipazione di cui all’art. 35, comma 18 del Codice, trattandosi di pagamento obbligatorio”.
- Sulla possibilità di “diluire/rateizzare” l’anticipazione, come anticipato, l’ANAC rileva che il dato letterale della norma non sembra “escludere la possibilità che stazione appaltante e appaltatore possano concordemente stabilire delle precipe modalità di pagamento dell’anticipazione del prezzo, ritenute più consone, anche in ordine alla tempistica, in relazione alla singola tipologia di prestazione contrattuale da eseguire”.

N.B. da anticipare nella legge di gara (nb anche art. 207 dl 34/2020 convert. l. 77/2020 fino al 31/12/2022)

Il RUP deve coincidere con il Dirigente o con la P.O.?

- il RUP deve coincidere con il Dirigente o con la P.O.?
- La questione DEVE essere risolta ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90 (Responsabile del procedimento)
- 1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa **provvede** ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
- 2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, **è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.**

Linee guida ANAC n. 3

. e funzioni di RUP sono assegnate ex lege (art. 5, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241) al dirigente preposto all'unità organizzativa responsabile **ovvero assegnate ai dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima** (art. 31, comma 1, terzo periodo del Codice)

I RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o **dipendenti con funzioni direttive** o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche.

RUP dirigente/responsabile del servizio e RUP funzionario non responsabile del servizio

Consiglio di Stato, sez. V, n. 3638/2022

- Il giudice ricostruisce i termini del rapporto tra RUP e dirigente responsabile del servizio ritenendo che la prescrizione di cui all'articolo 31 del Codice debba essere conciliata sia con l'art. 107 del decreto legislativo 267/2000 sia con i principi della legge 241/90.
- Il primo richiamo consente di collocare la competenza del RUP nell'ambito di un quadro/ambito generale (ad esempio la procedura di affidamento nel caso degli appalti) la cui responsabilità finale è comunque del dirigente/responsabile del servizio.
- Per ciò stesso, nell'ambito di una responsabilità sia in eligendo ma soprattutto in vigilando, **il dirigente/responsabile del servizio è chiamato ad intervenire in caso di ritardi/inadempienze del RUP e quindi ben può sostituirsi a questo. Sottolineatura ovvia stante l'esigenza di evitare responsabilità per comportamenti imputabili al RUP.**

RUP
dirigente/resp
onsabile del
servizio e RUP
funzionario
non
responsabile
del servizio

Tale possibilità viene anche confermata dalla legge 241/90 ed in particolare **dall'articolo 2 comma 9-bis che disciplina il c.d. intervento sostitutivo (!!!)**. Seppur istituto di tipo generale, il Collegio ritiene sia applicabile anche in tema di appalti richiamato la prerogativa dell'interessato, in caso di ritardo/inadempienza sul proprio procedimento amministrativo di <<rivolgersi al dirigente dell'unità organizzativa per sopperire a eventuali ritardi o inadempimenti del responsabile del procedimento (art.2 cit., legge 241/90)

RUP dirigente/resp onsabile del servizio e RUP funzionario non responsabile del servizio

E' bene rammentare che l'intervento sostitutivo è oggi espressamente previsto (DL 77/2021, art. 50) in relazione agli appalti finanziati anche solo in parte dal PNRR/PNC ma soprattutto in caso di ritardi su adempimenti civilistici relativi o alla stipula del contratto o alla fase dell'esecuzione del contratto.

Pertanto, l'obiezione dell'appellante non viene condivisa dal giudice, pur fermo il fatto, rimarca la sentenza, che un intervento sostitutivo non può comunque giungere ad ammettere un «totale esautoramento del RUP». Con il rispetto di questo limite, conclude la sentenza, <<deve ritenersi consentito lo svolgimento di singoli atti istruttori, come avvenuto nel caso di specie, in cui il dirigente ha direttamente proceduto alla verifica dei requisiti dell'aggiudicatario>>

Disposizioni
che ricalibrano
la competenza
dei comuni n.
c. per i
contratti PNRR

- appalti del PNRR (coofinanziati anche solo in parte dal PNRR/PNC)
- Art. 52 del DL 77/2021
- Comunicazione del 17 dicembre 2021
- Parere MIMS 1147/2022

Parere MIMS

- sulla base di quanto specificamente indicato nel Comunicato del 17 dicembre 2021 del Ministero dell'Interno nonché **nella Circolare dello stesso Ministero n. 9 del 24 gennaio 2022.**
- Negli atti del Ministero dell'Interno richiamati, infatti, è stato chiarito che per le opere afferenti al PNRR, la stazione appaltante, qualora sia Comune non capoluogo di provincia, dovrà procedere secondo una delle modalità **indicate dall'art. 37 comma 4 del Codice dei Contratti nonché dall'art. 52, co. 1.2 del dl 77/2021, convertito con la L. 108/2021, che di seguito si riportano:**

Parere MIMS

1. ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati oppure ricorrendo ai soggetti aggregatori qualificati di diritto ex articolo 38 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
2. ricorrendo alle unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza o stazioni uniche appaltanti nelle forme previste dall'ordinamento;
3. ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta;
4. ricorrendo ad Unioni di Comuni, Province, Città metropolitane o Comuni capoluogo di provincia **anche non qualificati.**

Parere MIMS

La base giuridica di quanto riportato nel comunicato è rappresentata dall'art. 52 della L. 108/2021 che è intervenuto sul decreto c.d. "sblocca cantieri" (d.l. 32/2019 convertito con L. 55/2019). Come indicato nel Comunicato del 17 dicembre 2021 sopra richiamato, ai sensi dell'art. 37 comma 4 del Codice sono comunque salve le ipotesi disciplinate dall'art. 37 commi 1 e 2 primo periodo, secondo cui:

1. non sono soggetti agli obblighi individuati dal co. 4 gli affidamenti di valore inferiore a 40 mila euro per servizi e forniture e di valore inferiore a 150 mila euro per lavori;

2. non sono soggetti agli obblighi individuati dal co. 4, se la stazione appaltante è in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38, gli affidamenti di valore superiore a 40 mila euro ed inferiori alla soglia di cui all'art. 35, per servizi e forniture; e gli affidamenti superiori a 150 mila euro ed inferiori ad 1 milione per acquisti di lavori di manutenzione ordinaria.

**I rapporti tra c. n. cap.
e ente sovracomunale**

- Due «ordini» di rapporti che occorre considerare
- Tra enti
- Tra RUP
- Per disciplinare la «delega» ..convenzione in C.C.
- Se il comune non capoluogo è già in unione
...
 - Unione ha un proprio ufficio appalti (è stazione appaltante con proprio AUSA)

Rapporti tra RUP

- L'aspetto più delicato, evidentemente, è quello dei rapporti tra RUP ...
- Prima ancora ..al fase propedeutica che deve essere avviata dal segretario o dal dirigente/responsabile del servizio o dai RUP per chiarire alla componente politica la questione della competenza ricalibrata ..del comune non capoluogo ...

Due ? RUP

- La prima affermazione che nella procedura sono presenti due RUP (?)
- Non divisibile (o almeno non si può liquidare la questione in modo così semplice)
- Nel caso del comune n.c. e ente sovra comunale siamo in presenza di due soggetti giuridici di cui uno ha la possibilità di aggiudicare l'appalto «contingentata» limitata ..ergo non ha la possibilità di aggiudicare ...

Il RUP «richiedente» la gara

- I due RUP, sotto il profilo dei compiti, non sono in posizione «paritaria» ..
- **Il RUP del c.n.c. ha una funzione propulsiva fondamentale ...**
- Fondamentale perché si tratta di «*far fare*» (*ad altri!!*) la «gara» ...il momento pubblicitario
- E questo deve essere messo in relazione con la tempistica di aggiudicazione .. Del DL 76/2020 e per i contratti del PNRR
- **Il RUP richiedente deve «indicare» la normativa applicabile ..scrive, salvo diversi rapporti/disciplina interna, la legge di gara ... e, tra questi:**

Il RUP «richiedente» la gara

- La procedura di aggiudicazione
- Se propone l'affidamento diretto «puro»?
- Se propone l'affidamento diretto «mediato»?
- La responsabilità e la divergenza delle opinioni..

• **Aspetti che incidono sui tempi..**della procedura e del procedimento amministrativo ..

- Ciò che si «sposta» è la responsabilità della procedura di aggiudicazione ..

..al netto degli atti «politici» (es. delibera convenzione in Consiglio Comunale ..eventuali atti di indirizzo giuntali ..)

- La fase di programmazione riguarda il c.n.c.
- La determinazione a contrarre ...(prenotazione di impegno di spesa..)
- La legge di gara ..alcuni aspetti devono essere concertati ..**la scrittura della legge di gara ...**
- L'affidamento diretto tra i 40mila ed i 139mila euro per servizi/forniture ..

La procedura negoziata per i lavori ...meno complicata.(?) chi scrive l'avviso a manifestare ... ?

I criteri di aggiudicazione

Gli atti ...

Gli atti ...

- Le regole sul soccorso istruttorio
- La clausola sociale ... ([Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 2814/2022](#)) ..aggiudicazione legittima anche senza piano di riassorbimento da produrre solo in caso di accettazione parziale della clausola sociale (!)

Tar Ancona, con la sentenza n. 329/2022: il piano di riassorbimento (come già ANAC nelle LG 13) da inserire nella documentazione amministrativa ..

Gli atti ...

- La questione della valutazione del piano ..
- Tar Toscana, sentenza n. 612/2022 .. Non viola il principio di separazione delle offerte se il contenuto ha dei «riferimenti» che riguardano il prezzo...(costi della manodopera)
- **Incentivi ...per funzioni tecniche (nel quadro economico. Il regolamento interno ...quale?**
- La rotazione ... (se la centrale dispone di albi ... e anche il comune richiedente ...)
- L'avvio di avvio della procedura negoziata (art. 1, comma 2, lett. b) DL 76/2020

Gli atti ...

- La commissione di gara ...
- Il periodo transitorio ..praticamente senza regole fatte salve quelle interne ..
- Chi nomina? ...

Gli atti ...

- La determina ADEGUATAMENTE motivata con riferimento ai curricula ..
- Il ruolo del presidente (normalmente disciplinato dalla centrale appalti ..
- Fino all'aggiudicazione ..quale ?
- Non efficace
- Aggiudicazione efficace ...

La fase civilistica ..

- La fase civilistica dell'esecuzione del contratto «ritorna» al comune richiedente la gara ..
- La questione della stipula del contratto
- L'impegno di spesa
- L'esecuzione
- La questione incentivi ..(**Corte dei Conti Lombardia n. 111/2020**)

Incentivo
..parere Corte
dei Conti
Lombardia n.
111/2020

sicché, può ritenersi ammissibile, ed in linea con il vigente panorama legislativo, il riconoscimento degli incentivi tecnici (di cui al citato art. 113), in capo al direttore dell'esecuzione, purché **"...appositamente nominato..."** e, **previo esperimento a monte di una gara d'appalto**, anche nell'ipotesi in cui l'ente si è avvalso per dell'espletamento e la gestione della procedura ad evidenza pubblica della Centrale Unica di Committenza (CUC).

Linee guida ANAC n. 3

- 10.2. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:
 - a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
 - b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
 - c. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);
 - d. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
 - e. per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento

Quesiti

VI SONO LIMITI DI IMPORTO AL DI SOTTO DEI QUALI I COMUNI NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA (ABITANTI INFERIORI A 1000) POSSONO PROCEDERE AD APPALTI PNRR IN MODO AUTONOMO, ESEMPIO PER LAVORI AL DI SOTTO DI 150000 E SERVIZI INFERIORI A 40000?

IL RUP PUÒ ESSERE ESTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE?

PUO' ESSERE CHIARITA LA SUDDIVISIONE DELLE FASITRA RUP DELLA CUC E RUP DELL'ENTE?

RELATIVAMENTE AD UN'OPERA (POLO PER L'INFANZIA) FINANZIATA DAL PNRR CON GARA X LAVORI A CURA DELLA SUA DELLA PROVINCIA, **IL RUP DI UN PICCOLO COMUNE PUÒ FARE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA PROGETTAZIONE PER IMPORTI ENTRO I 139MILA EURO? NO!**

QUAL È IL LIMITE PER CUI UN RUP DI UNA STAZIONE APPALTANTE NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA POSSA APPALTARE DEI LAVORI? **ALCUNI AUTOREVOLI PARERI INDICANO IL LIMITE DI €1.000.000,00 (se stazione è qualificata) MENTRE ALTRI €150.000,00. (infra, al di sotto si)**

Quesiti

quesiti

- PER LE OPERE PNRR, UN COMUNE NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA, DEVE RICORRERE AD UNA CENTRALE DI COMMITTENZA.
- MOLTI FINANZIAMENTI MINISTERIALI SONO DIVENUTI FINANZIAMENTI PNRR. **IN QUESTO CASO, PER GLI AFFIDAMENTI GIÀ SVOLTI O IN CORSO, VI SONO CONSEGUENZE?**

quesiti

- L RUP DELLA CENTRALE DI COMMITENZA DA CHI VIENE NOMINATO? È NECESSARIA UNA **DETERMINA** DEL RUP PRINCIPALE?

- **Investimenti sostenibili DNSH nessun danno significativo all'ambiente – Reg UE 852/2020**

È POSSIBILE AVERE UN CHIARIMENTO IN RIFERIMENTO ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA INFERIORI A EURO 139.000,00?